



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) APPIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore CONSIGLIA SILVIA PANZARINO

Seduta del 08/09/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 18/04/2013 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 30/06/2017, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede la restituzione, sulla base del criterio *pro rata temporis*, delle commissioni e del premio assicurativo non maturato per l'importo di € 1.627,09.

Costitutosi, l'Intermediario si oppone alle pretese del ricorrente, eccependo:

- la chiara distinzione in contratto tra oneri *up-front* e *recurring*;
- l'avvenuto rimborso delle commissioni di cui alla lettera b) del contratto (relative alla gestione del finanziamento), calcolate secondo il criterio *pro rata temporis*;
- la natura *up front* delle commissioni di cui alla lettera a) del contratto (relative al perfezionamento del credito);
- la natura *up front* delle provvigioni all'intermediario del credito (lettera c) del contratto), remunerative di attività riferite alla fase preliminare di promozione e stipula del contratto; richiama sul punto, anche la "legenda esplicativa delle principali nozioni e terminologie dell'operazione" contenuta nell'Allegato al modulo SECCI – parte integrante del fascicolo contrattuale – che fornisce la definizione



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- degli intermediari del credito che intervengono nel processo di vendita del prodotto, includendovi tanto gli agenti quanto gli intermediari ex art. 106 TUB;
- quanto alla c.d. sentenza *Lexitor*, delle criticità in ordine alle interpretazioni offerte all'art 16, comma 1 della Direttiva 2008/48/CE, nonché al riconoscimento della c.d. efficacia orizzontale della norma; nell'eventualità del riconoscimento della diretta applicazione della sentenza, ritiene iniqua e contraria alla certezza del diritto la retrocessione di tutti i costi contrattualmente previsti senza distinzioni;
 - l'avvenuto rimborso, da parte della compagnia di assicurazione, degli oneri assicurativi non goduti per l'importo di € 589,65 calcolato secondo i criteri previsti nelle condizioni generali di assicurazione.

Pertanto, chiede al Collegio di respingere il ricorso.

In sede di repliche, parte ricorrente ribadisce integralmente le proprie argomentazioni, anche alla luce di quanto affermato nella sentenza *Lexitor*, e insiste nelle pretese già formulate. In subordine, chiede che l'ABF “*voglia provvedere a ricalcolare l'importo dovuto al ricorrente, condannando, quindi, [l'intermediario] al pagamento di quanto dovuto*”.

DIRITTO

Il Collegio, preliminarmente, richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui:

- *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*. Ciò in quanto *“le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)”*. Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette *“sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art.3 della Direttiva, sia all'art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art.16 par.1 della stessa Direttiva*.
- *“Priva di giuridico fondamento” si rivela l'opinione che sostiene una presunta “inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all'art.125 sexies TUB [...], per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche”.

- *Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.*
- *Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi up front ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che “il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”, valutando inoltre che “non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”.*

Fatte queste premesse, con riferimento al caso di specie ed alla documentazione in atti, il Collegio - in linea con il richiamato orientamento - rileva la natura *up front* sia delle Commissioni per il perfezionamento del finanziamento, corrispettive di attività prodromiche alla conclusione del contratto, sia delle Provvigioni all'intermediario, in quanto dalla documentazione allegata risulta l'intervento di un agente in attività finanziarie e di un intermediario ex art. 106 le cui competenze sono limitate alla fase preliminare alla conclusione del finanziamento; il relativo rimborso dovrà avvenire secondo il criterio della curva degli interessi.

Rileva, altresì, la natura *recurring* delle Commissioni di gestione corrispettive di attività destinate a svolgersi in corso di esecuzione del rapporto, rimborsabili per la quota non maturata a seguito della estinzione anticipata del finanziamento secondo il criterio proporzionale lineare (cfr. Collegio di Bari, dec. n. 7398/20). Tali commissioni risultano essere state rimborsate.

Con riferimento agli oneri assicurativi è stato valorizzato il criterio contrattuale delle CGA, che il ricorrente ha dichiarato di aver ricevuto, tenuto conto del consolidato orientamento dell'Arbitro; l'intermediario ha allegato in atti documentazione attestante il rimborso del relativo premio.

Il Collegio ritiene, pertanto, che le richieste del ricorrente meritino di essere accolte secondo il prospetto che segue:



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	48
rate residue	72

TAN ▶	5,90%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota	38,92%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	commissione lett. a (up front)	€ 634,50	€ 380,70 <input type="radio"/>	€ 246,95 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 246,95
<input type="radio"/>	commissione lett. b (recurring)	€ 634,50	€ 380,70 <input checked="" type="radio"/>	€ 246,95 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>	€ 381,06	-€ 0,36
<input type="radio"/>	provvigioni lett. c (up front)	€ 810,00	€ 486,00 <input type="radio"/>	€ 315,25 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 315,25
<input type="radio"/>	oneri assicurativi (recurring)	€ 1.267,92	€ 760,75 <input type="radio"/>	€ 493,47 <input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		rimborsati
<input type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		
<input type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		
<input type="radio"/>	rimborsi senza imputazione						€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 561,84
interessi legali	no

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 561,84.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI